

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1550} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Interventi in materia di opere pubbliche

Presentato il 7 aprile 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge finanziaria, relativa all'anno 1984, nella tabella allegata alla stessa, riguardante l'indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale, prevede tra l'altro, per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, impegni finanziari per l'esecuzione di opere idrauliche, per interventi di edilizia demaniale e di edilizia penitenziaria.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, mediante il quale viene richiesta l'utilizzazione degli accantonamenti all'uopo disposti.

1) Opere idrauliche.

È intendimento del Governo conferire un particolare e decisivo impulso alla definizione di una organica disciplina legislativa sulla difesa del suolo, mediante la presentazione, in tempi brevi, di un nuovo disegno di legge, debitamente integrato e riformulato alla luce degli apporti emergenti in sede parlamentare e in sede scientifica.

Nel frattempo, però, non può essere trascurato l'aspetto finanziario dell'attuale situazione, con particolare riferimento alla necessità di procedere al completamento dei programmi avviati.

Invero, si deve constatare che, mentre il bilancio 1983 non ha recato alcuno stanziamento per l'esecuzione di opere idrauliche, per l'esercizio finanziario 1984 è prevista l'iscrizione in termini di competenza nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici soltanto della somma di lire 200 miliardi che si appalesa del tutto inadeguata alle più immediate esigenze del settore.

Infatti da parte degli Uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono state avanzate richieste di assegnazione di nuovi fondi che sono notevolmente superiori alla dotazione di bilancio.

Si tratta di richieste relative ad interventi che, oltre a ripristinare le opere danneggiate dagli eventi alluvionali, associano all'obiettivo di assicurare, mediante completamenti, la razionalità delle opere già eseguite numerose altre esigenze urgenti e indifferibili che, se non soddisfatte, potrebbero determinare situazioni di rischio nei principali corsi d'acqua.

Tali opere, che risultano immediatamente appaltabili essendo stati già redatti e perfezionati i relativi progetti esecutivi, vengono, peraltro, a collocarsi nell'ambito della più generale e razionale sistemazione dei corsi d'acqua, rappresentata dal piano di bacino idrografico, che costituisce il quadro essenziale di riferimento per una corretta programmazione del settore.

È verso tale obiettivo primario che si è diretta l'attività del Ministero dei lavori pubblici nella fase di utilizzazione dei fondi, che, per la prima volta, sono stati all'uopo autorizzati dalla legge n. 53 del 1982.

In particolare sono in fase avanzata gli studi, le ricerche, le indagini e le progettazioni per la formazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale, avviati, unitamente alle regioni e alle altre amministrazioni dello Stato interessate, con la creazione di appositi Comitati tecnici misti Stato-regioni.

L'attività intrapresa potrà essere efficacemente proseguita, utilizzando parte degli stanziamenti che sono autorizzati con il provvedimento che si propone.

2) Edilizia demaniale.

La situazione del patrimonio immobiliare presenta aspetti preoccupanti per lo stato di degrado di gran parte degli immobili.

Le necessità di tale settore riguardano sia il patrimonio esistente, in gran parte vetusto e quindi abbisognevole di continui lavori di manutenzione e sistemazione, sia le nuove opere iniziate e non portate a termine per insufficienza di finanziamento.

Inoltre sono da considerare anche le necessità non soddisfatte di nuovi edifici per i diversi rami della pubblica amministrazione.

Dopo lungo periodo di tempo trascorso senza disponibilità di fondi — altri che quelli assai modesti di bilancio — con le leggi finanziarie n. 843 del 1978 e n. 119 del 1981 furono autorizzate disponibilità notevoli (complessive lire 925 miliardi) in più esercizi dal 1979 al 1983.

È stato così possibile impostare un ampio, anche se parziale, programma di interventi che ha preso l'avvio con immediatezza.

Tuttavia l'attuazione di tale programma ha dovuto « scontare » anche il notevole incremento dei costi che ha condizionato il completamento delle opere programmate e iniziate, in quanto le previsioni di spesa sulle quali furono basati i programmi, sono state vanificate dai cospicui aumenti nel frattempo verificatisi, talché un numero considerevole di opere è rimasto incompleto, mentre altre, di notevole impegno finanziario, sono state accantonate.

Inoltre il flusso finanziario, iniziato con la legge n. 843 del 1978, nel 1983 si è interrotto e durante quest'ultimo esercizio l'Amministrazione ha potuto disporre soltanto di 150 miliardi con la legge ordinaria di bilancio che si sono rilevati del tutto insufficienti a portare a termine i programmi avviati; per cui nessuna nuova iniziativa si è potuta programmare compresa quella di adeguare gli impianti tecnologici dei vecchi edifici alle normative vigenti (riscaldamento, impianti elettrici, parafulmini, ecc.).

Anche l'apporto della legge finanziaria 1984 non risolverà il problema, considerato che una indagine condotta dal Ministero dei lavori pubblici nel 1982 indi-

cava in oltre 3 miliardi il fabbisogno occorrente per soddisfare le esigenze del settore.

Esso però costituisce sempre un notevole avvio alla soluzione graduale del problema.

La necessità di nuovi stanziamenti, vivamente sentita da tutte le Amministrazioni, è particolare per le sedi degli organismi di polizia, in considerazione dell'aumento sensibilissimo della delinquenza comune, singola e organizzata e del terrorismo politico e per la gravissima situazione dei valichi di frontiera, le cui infrastrutture risultano assolutamente inadeguate specie se confrontate con la situazione che presentano le nazioni confinanti.

Comunque per la definizione del programma dei relativi interventi saranno avviate intese con tutte le Amministrazioni statali interessate, come già avvenuto per i precedenti programmi.

3) *Edilizia penitenziaria.*

Sulla base delle leggi n. 1133 del 1971, n. 404 del 1977, n. 119 del 1981 è stato impostato un programma di nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di opere di edilizia penitenziaria per un importo complessivo di lire 1.700 miliardi.

Il programma di 100 miliardi di cui alla legge n. 1133 ha avuto concreto avvio dopo la legge n. 404 del 1977, che autorizzò un ulteriore stanziamento di 400 miliardi.

Premesso che si è trattato di interventi in un settore che presentava indubbi caratteri di novità, il programma via via ha subito notevoli modifiche e le spese a suo tempo preventivate sono risultate insufficienti per una serie di cause che si possono così sintetizzare:

difficoltà di reperimento di aree idonee (dai 10 ai 30 ettari ed oltre per opera);

complessità delle procedure;

evoluzione della tecnica penitenziaria sia sotto il profilo funzionale e ciò

in riferimento alla legge n. 354 del 1975, sia sotto il profilo della sicurezza;

incremento dei costi relativi ai materiali ed alla manodopera, che hanno comportato un notevole aumento di spesa.

Per assicurare, per quanto possibile, un organico sviluppo dei lavori, la disponibilità complessiva di 1.700 miliardi è stata concentrata, rispetto ai 141 programmi, su 96 interventi, di cui 25 già ultimati per lire 156 miliardi circa, 46 in corso di esecuzione per lire 1.012 miliar-

di circa, 9 di prossimo inizio per un importo di circa lire 400 miliardi essendo state definite le concessioni, anche se con finanziamento parziale. Per sei interventi sono in via di definizione gli affidamenti (sempre parziali) per circa lire 132 miliardi.

Atteso che tutti i fondi sono stati ripartiti ed in gran parte impegnati, compresi quelli dell'esercizio in corso pari a 450 miliardi, appare indispensabile poter disporre, con carattere di urgenza, delle nuove disponibilità previste dalla legge finanziaria 1984.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi per interventi in materia di opere idrauliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di cui lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, lire 300 miliardi nell'anno finanziario 1985 e lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1986.

L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è utilizzata per:

a) sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto;

b) l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione;

c) l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua;

d) la compilazione o l'aggiornamento dei piani dei bacini idrografici a carattere interregionale.

ART. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altri immobili demaniali.

ART. 3.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, per il completamento del programma co-

struttivo, predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alla costruzione, al completamento, all'adattamento, alla permuta nonché all'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 650 miliardi nell'anno 1984, a lire 750 miliardi nell'anno 1985 e a lire 600 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti « Opere idrauliche » « Edilizia demaniale » e « Edilizia penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.